

## Nota Informativa per la clientela

### 5/2023

#### OGGETTO: MILLEPROROGHE 2023

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è stato **pubblicato il D.L. 29/12/2022 n. 198 (c.d. “Milleproroghe”)**. Il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pertanto, è **vigente dal 30 dicembre 2022**.

In questa scheda sintetica esponiamo le principali novità già anticipate nella circolare dello studio nr. 2/2023.

MILLEPROROGHE 2023			
<b>PROROGA DEI TERMINI AUTOCERTIFICAZIONI DEI CITTADINI DEI PAESI NON APPARTENENTI ALLA UE</b>	Viene prorogato il termine per le autocertificazioni dei cittadini dei Paesi non appartenenti alla UE <sup>1</sup> . In particolare, fino al 31.12.2023 è <b>equiparato lo straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano</b> , per quanto concerne l'utilizzo delle <b>dichiarazioni sostitutive</b> , limitatamente a: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ stato,</li><li>◆ qualità personali,</li><li>◆ fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.</li></ul>		
<b>PROROGA DICHIARAZIONE IMU</b>	Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU), relativa all'anno di imposta 2021, è prorogato al 30 giugno 2023. <table border="1" data-bbox="539 1861 1458 1917"><tr><td>Termine presentazione dichiarazione IMU 2021</td><td>30.06.2023</td></tr></table>	Termine presentazione dichiarazione IMU 2021	30.06.2023
Termine presentazione dichiarazione IMU 2021	30.06.2023		
<b>SEMPLIFICAZIONI FATTURA</b>	<b>Prorogato fino al 31.12.2023</b> , il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori		

<sup>1</sup> disposizioni del decreto-legge n. 5 del 2012, articolo 17, comma 4-bis e comma 4-ter

<b>ELETTRONICA OPERATORI SANITARI</b>	sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (STS), al fine di garantire la tutela dei dati personali.
<b>PROROGA OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA</b>	Viene prorogato al <b>1° gennaio 2024</b> , il termine a decorrere dal quale i <b>soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria</b> , ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, devono adempiere all'obbligo di <b>registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>la memorizzazione elettronica</b></li> <li>◆ <b>e la trasmissione telematica dei dati</b> relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.</li> </ul>
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA AMMORTAMENT O DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI</b>	Viene esteso anche all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 la facoltà per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) di <b>sospendere l'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali</b> mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
<b>RIDUZIONE DEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ IN PERDITA</b>	La norma <b>estende alle perdite</b> emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre <b>2022 la disciplina di "sterilizzazione"</b> <sup>2</sup> .  In pratica, anche per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, <b>non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile</b> per le società di capitali a protezione del capitale sociale, tra cui lo scioglimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale</li> <li>◆ e, per le cooperative, per perdite di capitale.</li> </ul> In generale la norma dispone che: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita</b> a meno di un terzo non sia l'esercizio immediatamente successivo, ma il <b>quinto esercizio successivo</b>.</li> <li>◆ nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, <b>l'assemblea deve essere convocata senza indugio</b> dagli amministratori e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al <b>contemporaneo</b> aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), essa può <b>deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo</b>, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.</li> <li>◆ Le perdite <b>emerse</b> nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 devono <b>essere distintamente indicate nella nota integrativa</b></li> </ul>
<b>CREDITI FORMATIVI PER</b>	Viene estesa al quadriennio 2020-2023 la disciplina transitoria che prevedeva la matu-

<sup>2</sup> prevista in origine dall'articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020

<b>LA FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA</b>	<p>razione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina (ECM) relativamente al triennio 2020-2022.</p> <p>In particolare, tali crediti si intendono già maturati in ragione di un terzo in tale periodo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza pandemica per COVID- 19.</p>
<b>PROFESSIONI SANITARIE DELL'OSTEOPATIA E DEL CHIROPRACTICO</b>	<p>Si prevede <b>la proroga al 30 giugno 2023 del termine per l'emanazione del decreto interministeriale Cultura/Salute<sup>3</sup> che deve definire:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>l'ordinamento didattico del corso di laurea universitaria in osteopatia e in chiropratica e</b></li> <li>◆ eventuali percorsi formativi integrativi.</li> </ul>
<b>PROROGA COMPETENZA PROFESSIONISTI VERIFICHE DECRETO FLUSSI</b>	<p>In tema dei nulla osta ad ingressi di lavoratori stranieri per l'assunzione a seguito di adesione alle procedure dei cd. Decreti Flussi, viene prorogata al 2023 la competenza dei professionisti e delle organizzazioni datoriali sulla verifica dei requisiti delle aziende richiedenti.</p> <p>Tale competenza era in precedenza rimessa agli Ispettorati del lavoro, ed è stata demandata per l'anno 2022<sup>4</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ai professionisti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro nonché agli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili che abbiano assolto l'obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro<sup>5</sup>;</li> <li>◆ alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato in via esclusiva e fatti salvi eventuali controlli dell'Ispettorato e dell'Agenzia delle Entrate.</li> </ul> <p>Si ricorda che le verifiche riguardano in particolare i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ capacità patrimoniale di sostenere tutti gli oneri di assunzione;</li> <li>◆ equilibrio economico-finanziario</li> <li>◆ fatturato,</li> <li>◆ tipo di attività svolta (carattere continuativo o stagionale).</li> </ul>
<b>PROROGA ADEGUAMENTO STATUTI FONDI BILATERALI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI</b>	<p>Il decreto in materia di ammortizzatori sociali concede più tempo ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>fondi di solidarietà bilaterali già costituiti al 1° gennaio 2022</b></li> <li>◆ <b>fondi di solidarietà bilaterali alternativi già costituiti al 1° gennaio 2022 e</b></li> <li>◆ <b>Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e</b></li> </ul>

<sup>3</sup> previo parere del Consiglio Superiore di Sanità e del Consiglio Universitario nazionale

<sup>4</sup> con l'art. 44 del D.L. n. 73/2022, convertito in L. n. 122/2022.

<sup>5</sup> di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979.

	<p><b>di Bolzano</b> e altri fondi di solidarietà regionali, per adeguare i propri Statuti alle disposizioni previste dalla Riforma degli ammortizzatori sociali<sup>6</sup>.</p> <p><b>La scadenza si sposta dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023.</b></p> <p> In mancanza di adeguamento i datori di lavoro del relativo settore dovranno confluire dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale - FIS presso INPS, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro.</p> <p>Si ricorda che la riforma ha previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ un <b>significativo</b> ampliamento dell'operatività dei Fondi, che si deve attuare per <b>periodi di interruzione o riduzione di attività lavorative con causali ordinarie e straordinarie con le stesse durate previste per i trattamenti di cassa integrazione;</b></li> <li>◆ che tutti i datori di lavoro dei settori esclusi dalla CIGO, rientrino nelle tutele dei Fondi indipendentemente dal numero di dipendenti.</li> </ul> <p>I relativi adeguamenti statutari vanno predisposti previo accordo tra le parti sociali<sup>7</sup>.</p>
<p><b>ONLUS E 5 PER MILLE</b></p>	<p>Grazie alla proroga introdotta, fino al 31 dicembre 2023, <b>le Onlus, se iscritte alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021, continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille</b> con le modalità stabilite dal Dpcm 23/07/2020, per gli enti del volontariato.</p>
<p><b>PROROGA DIVIETO CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE EURO2 ADIBITI A TRASPORTO PUBBLICO</b></p>	<p>Viene prorogato al 1.1.2024 il divieto di circolazione per veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2.</p>
<p><b>DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA</b></p>	<p>La norma fissa il termine dei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ versamenti dei tributi</li> <li>◆ dei contributi previdenziali ed assistenziali</li> <li>◆ dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali,</li> </ul> <p>in <b>scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019</b>, dovuti dai soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di <b>Lampedusa e Linosa</b>, alle seguenti date, senza applicazioni di sanzioni e interessi:</p>

<sup>6</sup> Modifiche agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs. n. 148/2015, realizzate con la legge di Bilancio 2022, e con il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

<sup>7</sup> In merito la direzione generale ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro ha emanato la circolare di chiarimenti n.20 del 21 ottobre 2022.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>30 giugno 2023</b> per un importo pari al 50 per cento delle somme dovute;</li> <li>◆ <b>30 novembre 2023</b> per il restante 50 per cento dell'importo</li> </ul>
<b>SOSPENSIONE DELLE MODIFICHE UNILATERALI DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE</b>	<p>Viene <b>prorogata al 30 giugno 2023</b>, la <b>sospensione</b> dell'efficacia delle <b>clausole contrattuali</b> che consentono all'<b>impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto</b> relative alla definizione del prezzo<sup>8</sup>.</p> <p>Tale sospensione però non si applica alle clausole che consentono all'impresa fornitrice di aggiornare le condizioni contrattuali alla scadenza.</p>
<b>CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI COLONNINE DI RICARICA ELETTRICA</b>	<p>Viene <b>estesa alle annualità 2023 e 2024</b> la concessione dei <b>contributi per l'acquisto di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici</b><sup>9</sup>.</p> <p>In particolare, viene esteso alle annualità 2023 e 2024 il contributo, concesso per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli elettrici da parte di utenti domestici.</p> <p>Il <b>contributo previsto è pari all'80 per cento del prezzo di acquisto</b> e posa in opera, nel limite massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>euro 1.500 per persona fisica richiedente,</b></li> <li>◆ <b>euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali</b> di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.</li> </ul>
<b>PROROGA MISURE A FAVORE DI IMPRESE ESPORTATRICI COLPITE DAL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO</b>	<p>La norma <b>proroga fino al 31 dicembre 2023</b>, il termine di operatività delle misure di intervento straordinario del Fondo Legge n. 394/1981 a favore delle <b>imprese esportatrici colpite dagli effetti negativi derivanti dal conflitto russo ucraino</b>.</p> <p>Tra le misure prorogate segnaliamo al 31.12.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'applicazione alle richieste di finanziamento del Fondo per operazioni di patrimonializzazione, di una percentuale di cofinanziamento a fondo perduto fino al 40% dell'importo del finanziamento stesso. Questa misura opera a favore delle imprese il cui fatturato medio, secondo gli ultimi tre bilanci depositati, è derivante, per almeno il 20 per cento, da esportazioni dirette verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia</li> <li>◆ la possibilità di una sospensione - fino a dodici mesi - del pagamento delle rate di restituzione del finanziamento a valere sul Fondo in scadenza nel corso dell'anno 2022 (quota capitale e interessi). La misura, opera a favore delle imprese sopra indicate nonché di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia.</li> </ul>
<b>RIFORMA DELLO SPORT</b>	<p>La norma differisce al <b>1° luglio 2023 il termine iniziale</b> di applicazione di un complesso di <b>norme in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo</b>. In pratica:</p>

<sup>8</sup> Detta sospensione è stata disposta a decorrere dal 10 agosto 2022 dall'articolo 3, comma 1 del D.L. n. 115/2022, modificato dalla disposizione in commento

<sup>9</sup> misura di cui all'articolo 2, comma 1, lett. f-bis) del DPCM 6 aprile 2022

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ viene modificato il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti (vincolo costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale). La norma: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ sostituisce il termine del 31 luglio 2023 con il termine del 1° luglio 2023</li> <li>✓ opera un differimento del medesimo termine al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti in atto entro il 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest'ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo). Pertanto, dal 01 gennaio 2024 nessun rinnovo di tesseramento potrà essere operato in automatico senza il consenso dello sportivo interessato.</li> </ul> </li> <li>◆ <b>proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni degli impianti sportivi</b> ubicati su <b>terreni demaniali o comunali</b> alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO COVID-19</b></p>	<p>In materia di registrazione degli aiuti di stato, la norma proroga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <sup>10</sup> <b>al 31 dicembre 2024</b> il periodo nel quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. La disposizione originaria aveva stabilito che tale periodo fosse compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, termine posticipato al 31 dicembre 2023<sup>11</sup> e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 dal decreto-legge in esame</li> <li>◆ <sup>12</sup> il termine per effettuare le modifiche normative necessarie a definire modalità semplificate per inserire nel Registro nazionale gli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa e a razionalizzare il relativo regime di responsabilità.</li> <li>◆ i termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, delle misure di aiuto fiscali automatiche.</li> </ul> <p>Per effetto delle disposizioni in esame, i termini sono ulteriormente prorogati nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ termini con scadenza dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore della disposizione) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre 2023;</li> <li>◆ i termini in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono prorogati al 31 marzo 2024;</li> <li>◆ i termini in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 sono prorogati al 30 settembre 2024.</li> </ul>

<sup>10</sup> modificando l'articolo 31-octies del decreto-legge n. 137 del 2020

<sup>11</sup> dal decreto-legge 73 del 2022

<sup>12</sup> modifica l'articolo 35 del decreto-legge n. 73 del 2022

*Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.*

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

**Marco Tomassetti**

Studio Tomassetti & Partners